



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

Question Time
VI^ Comm. Finanze
n. 5-02736
On. Paglia

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione delle modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, introdotte dall'articolo 52, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

In particolare, l'Onorevole evidenzia come Equitalia S.p.a ha dapprima, con la nota del 1 luglio 2013, inteso sospendere le procedure di esecuzione forzata in corso su immobili di contribuenti gravati da debiti tributari in attesa di avere chiarimenti circa il corretto ambito applicativo delle modifiche avviate dal citato decreto legge n. 69 del 2013.

Successivamente però, Equitalia S.p.a ha riavviato le procedure di espropriazione degli immobili già pignorati alla data di entrata in vigore del menzionato provvedimento.

Al riguardo, Equitalia rappresenta quanto segue.

Come rilevato dall'Onorevole interrogante, nella nota richiamata, Equitalia precisa che: "Posto quanto precede, attesa la *ratio* delle disposizioni sopra riportate ed in particolare lo spirito del legislatore che, in presenza di debiti nei confronti del fisco, ha inteso introdurre particolari meccanismi volti alla massima salvaguardia della proprietà immobiliare del debitore, anche in ragione del particolare contesto economico di riferimento, abbiamo ritenuto necessario acquisire dai

~~competenti Organi istituzionali, parere circa l'applicabilità, o meno di tali disposizioni ai~~
pignoramenti già eseguiti per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all'incanto. Nelle more del relativo ottenimento, ed in ogni caso della conversione in legge del decreto in esame pertanto, non dovrà essere dato ulteriore corso all'espropriazioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, che resteranno sospese se:

- l'immobile espropriato è l'unico di proprietà del debitore, ed è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente (con esclusione delle abitazioni di lusso e del fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9);
- l'importo del credito complessivo per cui si procede non supera centoventimila euro;
- non è stata iscritta preventivamente l'ipoteca di cui all'articolo 77 del DPR 29 settembre n.602/1973 o non sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione della stessa senza che il debito sia stato estinto”.

L'esigenza di ottenere in merito un parere degli Organi Istituzionali preposti è stata, tuttavia, ritenuta, successivamente superata proprio a seguito della conversione in legge del decreto citato innanzi, che non ha disposto alcuna deroga al principio dell'irretroattività.

Affinché vi sia irretroattività occorre invero, che si ricolleghino effetti giuridici a fattispecie concrete realizzatesi anteriormente all'entrata in vigore della nuova norma e che ciò avvenga, per l'appunto, in deroga alla disciplina applicabile al momento del loro verificarsi.

L'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale dispone, infatti, la regola dell'irretroattività della legge ed in fase di conversione non è emersa né espressa né, tantomeno, inequivoca indicazione contraria.

Inoltre, giova osservare che il citato d.l. n. 69 del 2013 non ha affatto introdotto un divieto

~~assoluto e generalizzato di promuovere l'azione esecutiva in presenza dell'unico immobile di~~
proprietà del debitore adibito ad uso abitativo, in cui lo stesso risiede anagraficamente. Il divieto di
azione è stato dettato, infatti, esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione, lasciando,
tra l'altro, a quest'ultimo, la facoltà di intervenire sempre e, comunque, nell'azione esecutiva
promossa da altro creditore.